

## STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE “RADICATE MODERNITA’”

### **Art. 1. OGGETTO**

E' costituita l'Associazione culturale RADICATE MODERNITA'. L'associazione RADICATE MODERNITA' è una libera Associazione di fatto, senza personalità giuridica, apatica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto.

### **Art. 2. SCOPO**

L'Associazione RADICATE MODERNITA' persegue i seguenti scopi:

- diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non;
- ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, musicisti, insegnanti, operatori sociali e altre figure professionali che operano a contatto con le persone, affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- proporsi come luogo e/o mezzo di incontro e di aggregazione di interessi musicali e culturali contribuendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l'ideale della formazione permanente e del lavoro di rete;
- porsi come punto di riferimento per quanti, anche se svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della musica, un sollievo al proprio disagio.

### **Art. 3. ATTIVITA'**

L'associazione RADICATE MODERNITA' per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: concerti, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, lezione, corsi di musica per bambini, ragazzi, giovani ed adulti;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, musicisti, insegnanti, operatori sociali e altre figure professionali che operano a contatto con persone, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- produrre, allestire e rappresentare concerti, spettacoli e manifestazioni artistiche varie o partecipare ad essi;
- realizzare pubblicazioni editoriali cartacei/audio/video e multimediali.
- favorire e organizzare manifestazioni musicali, concorsi, premi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'Associazione e gli altri operatori degli stessi settori sia pubblici che privati;
- attivare iniziative musicali, pedagogiche e culturali, anche in collaborazioni con altri Enti, Associazioni, Scuole pubbliche e private, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, anche nell'ambito del disagio psico-fisico e del recupero di persone in difficoltà e per la diffusione della cultura musicale.

L'associazione per la realizzazione delle attività sopra descritte potrà:

- a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in convenzione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- b. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento e manutenzione straordinaria;
- c. stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- d. partecipare e aderire ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima;
- e. erogare premi e borse di studio per i partecipanti all'attività didattica ed alle altre attività organizzate dall'Associazione;

- f. richiedere finanziamenti nel limite massimo stabilito da apposita delibera assembleare, accettare sponsorizzazioni e ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative;
- g. svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti in materia, della multimedialità e degli audiovisivi in genere;
- h. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
- i. inoltrare le opportune richieste di contributi a Enti Privati, Enti Pubblici, persone fisiche e persone giuridiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- j. ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statutarî;
- k. svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura musicale. A tal proposito potranno essere stipulate convenzioni con studi di registrazione, promoter, agenzie di spettacolo, agenzie di grafica e di immagine, associazioni di settore nonché service audio-luci a supporto delle attività proprie onde offrire proficue opportunità e facilitazioni per l'espletamento dell'attività artistica.

#### **Art. 4. PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE**

Possono far parte dell'associazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- soci onorari: nominati dal Consiglio Direttivo per particolari meriti, per particolare prestigio, per il particolare sostegno anche di carattere economico offerto all'Associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali;
- soci sostenitori: persone, enti o istituzioni che versano una quota almeno doppia di quella prevista per i soci ordinari.

I soci hanno diritto di partecipare all'attività dell'Associazione.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i rapporti con l'Associazione, è quello risultante dal libro soci.

I soci saranno tenuti ad indicare nella domanda di iscrizione, laddove ne siano in possesso, anche il loro numero di fax e/o indirizzo e-mail al quale verranno quindi inviate le comunicazioni previste dal presente statuto in alternativa e con la stessa efficacia delle comunicazioni inviate tramite posta ordinaria.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Le quote non sono rivalutabili.

#### **Art. 5. AMMISSIONE A SOCIO**

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, email personale e/o fax, codice fiscale;
- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del vigente codice della privacy;
- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri se nominato o al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

#### **Art. 6. OBBLIGHI DEI SOCI**

I soci sono tenuti a:

- pagare la quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo;
- osservare lo Statuto, l'eventuale Regolamento interno e le deliberazioni prese dagli organi sociali;
- pagare le eventuali quote straordinarie ad integrazione del fondo patrimoniale sociale.

I soci che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione sono esonerati dal versamento di quote annuali.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri se nominato o al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

#### **Art. 7. DIRITTI DEI SOCI**

I soci hanno diritto a:

- ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità un anno;
- usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione;
- intervenire con diritto di voto nelle Assemblee. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

I soci sono a tutti gli effetti elettori ed eleggibili a tutte le cariche con parità di diritti nell'elettorato attivo e passivo.

#### **Art.8 PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO**

Lo status di socio si perde per recesso, decadenza o esclusione.

Ciascun socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi tempo, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo.

Il recesso ha effetto dal 31 dicembre, poiché comunicato almeno tre mesi prima, in caso contrario ha effetto dal 31 dicembre dell'anno successivo.

La decadenza ha luogo quando il socio perde i requisiti previsti per l'ammissione o in caso di morosità e viene accertata dal Consiglio Direttivo che ne dà comunicazione al socio.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che sia moroso nel pagamento delle quote periodiche di associazione, che sia gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dallo statuto o da eventuali regolamenti interni, che sia stato condannato per reati che comportino l'esclusione anche temporanea dai pubblici uffici.

Il provvedimento motivato deve essere comunicato al socio.

I soci decaduti ed espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri o al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo stabilirà nel regolamento, da comunicarsi ai soci con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, le modalità della procedura di esclusione, ivi determinando il periodo di morosità oltre il quale scatta la procedura di esclusione, i termini per l'adempimento da parte dei soci, le modalità di comunicazione del provvedimento.

#### **Art. 9. PATRIMONIO**

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito: (a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione; (b) dai contributi annuali e straordinari degli associati; (c) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi; (d) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale uguali e non differenziate, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le somme versate per la tessera sociale e la quota annuale di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'associazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 10. RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO**

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio consuntivo inteso come rendiconto economico-finanziario.

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Il Consiglio direttivo redige, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio annuale preventivo qualora la previsione degli investimenti e/o spese delle spese correnti faccia presumere la necessità di far pagare ai soci eventuali quote straordinarie.

#### **Art. 11. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- (eventuale) il Tesoriere
- (eventuale) l'Organo di revisione;
- (eventuale) il Collegio dei probiviri;

##### **Art.12.1 Assemblea dei soci**

L'Assemblea dei soci è sovrana ed è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione. Ciascun socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota, e potrà rappresentare uno o più altri soci, ma mai più di cinque, purché munito di regolare delega scritta.

La delega non può essere conferita a chi ricopre cariche sociali.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata, almeno 15 giorni prima della riunione, con avviso mediante email o fax contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea ed anche con avviso pubblico affisso all'albo della sede e anche nel sito web se esistente.

Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole dei 2/3 dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

Le votazioni dell'assemblea possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2352, secondo comma, del codice civile.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale e, se esistente, a mezzo del sito web.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo, l'Organo di revisione e il Collegio dei probiviri;
- approva il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo;
- approva il regolamento interno;
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- delibera sulle questioni attinenti la gestione sociale.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee dei soci, rimangono a disposizione sul sito web dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

##### **Art. 12.2. Il Consiglio direttivo**

Il consiglio direttivo è composto da 3 a 7 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti, per la durata di tre anni. E' validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei componenti. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci sia in prima sia in seconda convocazione.

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione SOMMA. Si riunisce in media due volte all'anno ed è convocato da: (a) il presidente; (b) da almeno due dei componenti, su richiesta motivata; (c) su richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo :

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige i rendiconti economico finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale, mediante delega al Presidente o ad altro membro del Consiglio;
- delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Di ogni riunioni deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione o sul sito web.

#### **Art. 12.3. Il Presidente**

Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

#### **Art. 12.4. Il Segretario**

Il segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta, eventualmente anche fra i suoi membri, e resta in carica tre anni ed è rieleggibile. Il segretario svolge le seguenti funzioni:

- a) tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili ed il registro degli associati, potendo avvalersi per tali incombenze anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione previo consenso del Presidente;
- b) custodisce le disponibilità liquide (cassa) dell'Associazione e procede agli incassi, salvo che a tale mansione non provveda il Presidente o un tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 12.5. L'Organo di revisione**

L'Organo di revisione è nominato dall'Assemblea qualora ne facciano richiesta i 2/3 dei soci ed è composto (in alternativa):

- da un soggetto, anche non socio, se iscritto all'albo dei dottori commercialisti e revisori legali dei conti;
- da tre soggetti, anche non soci.

L'Organo di revisione ha durata di tre anni e verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e la corretta redazione e rappresentazione del bilancio, consuntivo ed eventualmente preventivo, in conformità ai principi contabili italiani. Redige apposita relazione da allegare al bilancio.

#### **Art. 12.6. Il Collegio dei probiviri**

Il Collegio dei probiviri è nominato qualora ne facciano richiesta i 2/3 dei soci ed è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Dura in carica tre anni e decide insindacabilmente, entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

#### **Art. 13. SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

#### **Art. 14. RIMBORSI SPESE**

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete soltanto il rimborso delle spese varie regolarmente documentate; sono escluse indennità e rimborsi spese forfettari.

#### **Art. 15. FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia è competente il Tribunale di Vicenza.

#### **Art. 16. RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.

FIRMATO:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_